

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/237 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2015****che modifica la decisione di esecuzione 2014/237/UE relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India***[notificata con il numero C(2015) 662]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce delle carenze individuate nel corso degli audit svolti in India dalla Commissione nel 2010 e nel 2013 nonché dell'elevato numero di intercettazioni di organismi nocivi su alcuni vegetali e prodotti vegetali di origine indiana in quel periodo, la Commissione ha vietato, con la decisione di esecuzione 2014/237/UE ⁽²⁾, l'importazione dei cinque prodotti più frequentemente intercettati a causa della presenza di organismi nocivi, compresi i vegetali di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi.
- (2) L'audit effettuato dalla Commissione in India dal 2 al 12 settembre 2014 ha rivelato notevoli miglioramenti nel sistema di certificazione fitosanitaria delle esportazioni di tale paese.
- (3) L'India ha altresì assicurato che sono disponibili misure tecniche adeguate per garantire che l'esportazione di vegetali di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India sia esente da organismi nocivi.
- (4) In tale contesto si è concluso che il rischio di introdurre organismi nocivi nell'Unione attraverso l'importazione di vegetali di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi, può essere ridotto a un livello accettabile se vengono adottate le misure adeguate di cui sopra.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/237/UE per consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi, provenienti dall'India.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/237/UE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di *Colocasia* Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di *Momordica* L., *Solanum melongena* L. e *Trichosanthes* L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è vietata.»

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 93).

2. È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

L'introduzione nel territorio dell'Unione di vegetali di *Mangifera* L., ad eccezione delle sementi, originari dell'India è consentita solo se tali vegetali sono accompagnati da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, con la descrizione, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", delle misure adeguate prese per garantire l'assenza di organismi nocivi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
